

Specifiche tecniche per il calcolo delle basi imponibili Dichiarazione 2026

1 DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA 2026

1.1 INTRODUZIONE

La dichiarazione obbligatoria annuale, prevista dall'art. 10 del Regolamento sulla contribuzione, deve essere resa direttamente alla Cassa Geometri, attraverso l'apposito servizio online presente nell'Area Riservata del sito web istituzionale.

Sono tenuti ad effettuare la dichiarazione tutti coloro che nell'anno **2025** sono stati iscritti alla Cassa anche per un solo giorno, anche se nel **2026** non risultano più iscritti.

La dichiarazione deve essere obbligatoriamente resa anche in caso di imponibili previdenziali pari a zero o in perdita.

1.2 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata entro il **30 settembre 2026** esclusivamente in modalità online.

Gli eredi di professionisti deceduti possono presentare la dichiarazione rivolgendosi al Collegio di ultima iscrizione oppure contattando la Cassa attraverso il servizio Assistenza al numero **06 326861**.

Gli importi devono essere arrotondati all'unità di euro: per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di euro. Per semplificare la compilazione sono già impostati i due zeri finali. Non è possibile inserire valori negativi. In presenza di valori negativi deve essere indicato zero o in perdita.

1.3 REDDITO PROFESSIONALE

Il reddito da indicare come base di calcolo del contributo soggettivo dovuto nel **2026** alla Cassa è quello prodotto nell'anno **2025** e dichiarato ai fini fiscali nell'anno **2026**, costituito dalla somma delle seguenti voci del **Modello Redditi PF 2026**:

ATTENZIONE l'adesione al Concordato Preventivo Biennale con l'Amministrazione finanziaria per il biennio 2024-2025 non produce alcun effetto ai fini degli adempimenti dichiarativi e contributivi degli iscritti alla Cassa. La contribuzione soggettiva dovuta per gli anni oggetto di concordato, infatti, dovrà essere calcolata e versata sul reddito effettivamente prodotto nell'anno precedente e non sul reddito concordato.

- Reddito professionale prodotto in forma individuale indicato nel **quadro RE, rigo RE23** (Reddito o perdita delle attività professionali e artistiche).

In caso di adesione al Concordato Preventivo Biennale (di seguito CPB) deve essere riportato in dichiarazione il valore del reddito effettivamente conseguito: rigo RE6 – rigo RE20. Si rappresenta che nel caso di adesione al CPB il reddito derivante da tale differenza coincide con quello riportato nel Modello Redditi Persone Fisiche 2026, quadro CP, Sezione IV (“Reddito effettivo”), rigo CP10, colonna 3.

- Reddito professionale prodotto in forma associata indicato nel quadro RH, rigo RH15 (Redditi o perdite di partecipazioni in associazioni tra artisti e professionisti).
- Redditi di partecipazione provenienti da società di professionisti o società tra professionisti (STP) costituite nella forma giuridica di società di persone, indicati nel quadro RH, dai rigi RH1 a RH6, colonna 4.
- Redditi di partecipazione derivanti da società tra professionisti (STP) o società di ingegneria costituite nella forma giuridica di società di capitali che hanno optato per il regime della trasparenza, indicati nel quadro RH, dai rigi RH1 a RH6, colonna 4.

In caso di adesione al CPB per i redditi di partecipazione (Quadro RH), il valore coincide con quello indicato nel Modello Redditi Persone Fisiche 2026, quadro CP, Sezione IV (“Reddito effettivo”), rigo CP10, colonna 4.

- Reddito lordo dichiarato dai contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio, indicato nel quadro LM, sezione I, rigo LM6.
- Reddito derivante da attività autonome professionali dei soggetti in regime forfetario, indicato nel quadro LM, sezione III, dai rigi LM22 a LM27, colonna 5.

- Reddito costituito dalla quota proveniente dalla società di ingegneria per lo svolgimento dell'attività professionale, determinata sulla base della partecipazione agli utili del geometra.
- Redditi derivanti dalla partecipazione in società tra professionisti costituite sotto forma di società di capitali, indicati dalla società nel quadro RF, rigo RF63, attribuiti al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili. A tal fine si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l'assemblea della STP abbia eventualmente riservato a tali utili; pertanto rileva la quota attribuibile al socio indipendentemente dall'effettiva distribuzione.

I professionisti iscritti all'Albo sono esclusi dal regime delle prestazioni occasionali e, conseguentemente, sono tenuti ad assoggettare i redditi conseguiti per prestazioni sporadiche al regime del lavoro autonomo (previa emissione di fattura) e a dichiarare tali redditi alla Cassa Geometri.

1.4 VOLUME D'AFFARI PROFESSIONALE

Il volume d'affari previdenziale da dichiarare nel **2026** è quello prodotto nell'anno **2025** per l'esercizio della professione, che costituisce la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo da versare alla Cassa.

L'aliquota del contributo integrativo è pari al **5%**.

Di seguito sono individuate le componenti che concorrono alla formazione del volume d'affari professionale da porre a base del calcolo del contributo dovuto alla Cassa.

I contribuenti in regime ordinario devono indicare il valore riportato nel quadro VE del **Modello IVA 2026**, rigo VE50, **al netto del contributo integrativo**.

ATTENZIONE: i contribuenti in regime ordinario devono dichiarare il volume d'affari al netto del contributo integrativo esposto nelle fatture che, essendo imponibile ai fini IVA, è ricompreso nel volume d'affari presente nel rigo VE50.

I contribuenti in regime fiscale di vantaggio devono indicare il valore del totale dei componenti positivi esposto nel quadro LM, rigo LM2. Si evidenzia che tale valore non è comprensivo del contributo integrativo, poiché la quota del contributo applicata in fattura non concorre alla determinazione del reddito da assoggettare all'imposta sostitutiva.

I contribuenti in regime fiscale forfetario devono indicare la somma dei componenti positivi derivanti da attività professionale di cui al quadro LM, colonna 3, righe da LM22 a LM27. Si evidenzia che tale valore non è comprensivo del contributo integrativo, poiché la quota del contributo applicata in fattura non concorre alla determinazione del reddito da assoggettare all'imposta sostitutiva.

Per i contribuenti in regime agevolato (regime fiscale di vantaggio o regime forfetario), nel caso di percezione dell'indennità di maternità, quest'ultima deve essere esclusa dai componenti positivi da dichiarare alla Cassa, non concorrendo alla determinazione del volume d'affari previdenziale.

Per i professionisti che esercitano l'attività in forma di associazione professionale, società di professionisti e società tra professionisti (STP), gli adempimenti dichiarativi e contributivi derivanti dalla partecipazione sono demandati al socio geometra persona fisica. In tal caso il volume d'affari da attribuire al socio è dato dal volume d'affari complessivo dichiarato dalla società nel Modello IVA 2026, quadro VE, riga VE50, al netto del contributo integrativo, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del socio geometra.

Nel caso di partecipazione in STP nella quale siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione agli utili deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti.

Per i professionisti che partecipano in società di ingegneria, gli adempimenti dichiarativi e contributivi collegati al volume d'affari sono di esclusiva competenza della società di ingegneria, che, tramite il legale rappresentante, deve effettuare la dichiarazione previdenziale alla Cassa Geometri secondo le modalità previste, indicando il volume d'affari professionale imputabile ai geometri sul quale versare il contributo integrativo.

Il volume d'affari da attribuire ai soci geometri è calcolato sulla base del volume d'affari professionale complessivo dichiarato dalla società con il Modello IVA 2026, in ragione della quota di partecipazione agli utili dei soci geometri.

In presenza di soci di capitale, la percentuale di partecipazione agli utili deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci di solo capitale.

1.5 RIADDEBITO SPESE COMUNI

Nel caso di professionista soggetto al regime fiscale ordinario, dal volume d'affari complessivo è possibile detrarre la parte riconducibile alle fatture emesse per il riaddebito di spese comuni derivanti dalla condivisione dello studio tra professionisti, non assoggettate al contributo integrativo.

La detrazione delle fatture per riaddebito spese non è consentita nel caso di professionista in regime agevolato (regime fiscale di vantaggio o regime forfetario), in quanto le stesse non concorrono alla formazione dei componenti positivi.

Si precisa che l'Amministrazione finanziaria, nel disciplinare il trattamento fiscale della ripartizione delle spese comuni tra professionisti (c.d. riaddebiti), individua espressamente la “fornitura di servizi comuni”. In tale ambito non può essere inclusa la locazione o la sublocazione immobiliare, regolata da apposito contratto di locazione, che costituisce attività autonoma produttiva di redditi di locazione e pertanto estranea all'attività professionale.

Ne consegue che tale attività, essendo contraddistinta da un proprio codice attività, è fiscalmente autonoma, e trova specifica collocazione nel Modello Redditi PF e non può essere ricondotta all'esercizio della professione.

Trattandosi di fattispecie diversa dai riaddebiti disciplinati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 58/E del 18 giugno 2001, trova applicazione la normativa vigente in materia di locazione e sublocazione.
